STATUTO

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SORRISO E.T.S

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CANICATTI' AG VIA PIACENZA 24
Numero REA: AG - 206358
Codice fiscale: 02784020840
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-04-2025 - Statuto completo 2

Allegato "A" Repertorio N.10658 Raccolta N.7496

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 (Denominazione)

E' costituita, con sede nel Comune di Canicattì, nei locali che saranno scelti di volta in volta dall'Assemblea dei soci, la Società cooperativa sociale denominata **"SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SORRISO E.T.S.".**

La Cooperativa potrà istituire o sopprimere con deliberazione del Consiglio di Amministrazione sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Alla cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 142 di riforma della figura del socio lavoratore, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al trentuno dicembre duemilacento (31.12.2100), e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Società, senza finalità speculativa, si propone di perseguire, secondo il dettato della Legge n.381 dell'8 novembre 1991 "Disciplina delle Cooperative sociali", l'interesse generale della comunità alla promozione e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e lo svolgimento di attività assistenziali finalizzate all'inserimento lavorativo di persona svantaggiate.

La Cooperativa, inoltre, si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni pubbliche. Secondo quanto indicato nel sesto principio dell'Alleanza Cooperativa Internazionale, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con le altre cooperative, su scala locale, nazionale ed internazionale. La cooperativa, pertanto, si propone di svolgere in modo organizzato e senza scopo di lucro qualsiasi attività finalizzata alla qualificazione morale, culturale, professionale e materiale nonché all'inserimento sociale di chiunque, trovandosi in stato di bisogno, handicap o emarginazione, in qualsiasi forma chieda di usufruirne. Ciò attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi che a qualsiasi titolo, professionale, di volontariato o quali utenti, partecipino nelle diverse forme consentite dalla legge, all'attività della cooperativa.

Lo scopo mutualistico che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, nell'ambito dell'oggetto sociale, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma , nelle

diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.
Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001 , n. 142.
La tutela dei soci viene esercitata dalla cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi vigenti in materia ,degli statuti sociali e dei regolamenti interni.
Qualora la cooperativa intenda mantenere la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente le clausole mutualistiche di cui all'art. 2514 del codice civile sono inderogabili, devono essere di fatto osservate e sono le seguenti:
La cooperativa destina annualmente al fondo mutualistico di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 azione pari al 3% (tre per cento) dell'utile di esercizio;
ai sensi dell'art 2514 c.c. vige:
- il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo (n.2.5) rispetto al capitale effettivamente versato;
- il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due (n.2) punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
E' possibile deliberare l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.
non può distribuire fra i soci le riserve durante la vita sociale; devolverà, in caso di scioglimento il patrimonio sociale residuo dedotto il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento.
La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci, avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definito nell'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa, inoltre, si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.
Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni pubbliche. Secondo quanto indicato nel sesto principio dell'Alleanza Cooperativa Internazionale, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con le altre cooperative, su scala locale, nazionale ed internazionale.
La cooperativa, pertanto, si propone di svolgere in modo organizzato e senza scopo di lucro qualsiasi attività finalizzata alla qualificazione morale, culturale, professionale e materiale nonché all'inserimento sociale di chiunque, trovandosi in stato di bisogno, handicap o emarginazione, in qualsiasi forma chieda di usufruirne. Ciò attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi che a qualsiasi titolo, professionale, di volontariato o quali

utenti, partecipino nelle diverse forme consentite dalla legge, all'attività della cooperativa.
Considerata l'attività mutualistica della Cooperativa, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi in appalto o convenzioni con Consorzi di Cooperative, Enti pubblici e privati in genere le seguenti attività socio-sanitarie e/o educative:
- Assistenza socio-sanitaria (medica, infermieristica, riabilitativa, tutelare) e sociale (educative, psicologica, riabilitativa, tutelare) qualificata nei confronti delle persone anziane, dei malati, delle persone diversamente abili, degli emarginati e dei minori, all'interno di Ospedali, Case di cura, Hospice, Cliniche, RSA, Residenze Protette, Case di Riposo, RSD, Centri Diurni;
- Gestione di centri di accoglienza (SAI, CAS, CARA, CPR, CPA, CPSI, Hotspot, MSNA, ecc.); strutture di accoglienza e protezione per persone fragili, senza dimora, donne vittime di violenza, anziani, disabili; uffici e sedi pubbliche o private, ambienti produttivi e commerciali, impianti sportivi, strutture culturali e ricreative.
- Assistenza domiciliare sociale, socio-sanitaria e sanitaria (ADI, ADO) di tipo medico specialistica, infermieristico, tutelare e riabilitativo a favore di persone malate, anche terminali, anziane, disabili, da effettuarsi anche all'interno di Strutture Residenziali;
- Gestione, autonoma o in regime di concessione con Enti Pubblici o Privati, di Residenze Sanitarie Assistite e Residenze Protette per Anziani, disabili fisici e psichici, minori a rischio devianza; centri diurni; centri aperti polivalenti per minori, centri sociali polivalenti per persone diversamente abili e per anziani, e Hospice per malati terminali e non, centri di riabilitazione; case di cura;
- Assistenza qualificata in forma integrata (medica, infermieristica, riabilitativa, educativa, psicologica, sociale) presso strutture per anziani, comunità alloggio, gruppo appartamento, casa alloggio, casa di riposo, residenza socio-sanitaria assistenziale per anziani, residenza sociale assistenziale per anziani, centri diurni;
- Assistenza integrata (socio-sanitaria) a persone con virus da HIV a domicilio o presso Case Famiglia, Comunità Alloggio e strutture similari dedicate;
- Assistenza a domicilio o presso strutture appositamente rivolte a pazienti con alta complessità assistenziale (oncologici, SLA, in stato di coma vegetativo) anche attraverso l'impiego di macchine, attrezzature e ausili;
- Servizio di ritiro, trasporto e consegna di organi, liquidi biologici e sangue con adeguate attrezzature e automezzi da e per i Presidi ospedalieri, Ambulatoriali, centri prelievo e laboratori, anche fuori dalla Provincia di provenienza dei campioni;
- Servizio di accompagnamento pazienti ed ospiti all'interno di presidi ospedalieri o strutture sanitarie in genere (cliniche, Case di cura, Hospice, Presidi sanitari territoriali, etc.), anche con ausili per la mobilizzazione adeguati;
- Trasporto pazienti con o senza medico a bordo, con autoambulanze adeguatamente attrezzate tanto per i pazienti critici che per quelli non critici;
- Trasporto di soccorso emergenza a livello nazionale ed europeo anche con automezzi speciali pazienti con o senza Medico a bordo, con Autoambulanze adeguatamente attrezzate tanto per i pazienti critici che per quelli non critici;
- Trasporto di soccorso emergenza a livello nazionale ed europeo anche con automezzi speciali ed accompagnamento pazienti dializzati, disabili, anziani, persone con invalidità parziali o con patologie altrimenti invalidanti (HIV, malati psichiatrici, etc.) da e per la propria abitazione, ambulatori, ospedali, centri diurni, residenze ed ogni altra destinazione, anche di tipo ricreativo con automezzi

attrezzati, allestiti ed adeguati al trasporto di persone anche carrozzate;
- Assistenza socio-sanitaria domiciliare professionale (medica, infermieristica, riabilitativa, tutelare, psicologica e sociale) diretta a pazienti con gravissime disabilità con impegno assistenziale molto elevato (oltre le dodici ore giornaliere) nell'area della Nutrizione Artificiale parenterale per le insufficienze croniche e delle ventilazioni meccaniche domiciliari invasive mandatarie conseguenti ad insufficienze respiratorie gravi secondarie e patologie polmonari (restrittive e/o ostruttive ed estasianti) e/o extrapolmonari (malattie neurologiche) anche attraverso la fornitura, l'impiego, la manutenzione, l'assistenza tecnica e la sostituzione delle apparecchiature medicali (ventilatori, nutripompe, aspiratori, etc.), del relativo materiale di consumo (raccordi, tubi, filtri, cannule, etc.), nonché di tutte le attrezzature per il monitoraggio, anche telemetrico, dei parametri vitali;
- Servizi nell'ambito della medicina del lavoro;
- Attività di accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- Attività di agricoltura sociale, ai sensi dell'art. 2 della legge 141/2015 e sue modificazioni;
- La cura di procedura di adozione internazionale ai sensi della Legge 184/83.
Servizi ausiliari e di supporto all'assistenza, tra cui:
- Servizi di pulizia ordinaria e straordinaria, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione ambientale, sia manuale che meccanizzata, svolti in ambienti interni ed esterni, anche ad alto rischio, presso: strutture sanitarie e socio-sanitarie (ospedali, RSA, cliniche, ambulatori, hospice, centri di riabilitazione); strutture educative e scolastiche (asili, scuole, centri infanzia, doposcuola, centri estivi); centri di accoglienza (SAI, CAS, CARA, CPR, CPA, CPSI, Hotspot, MSNA, ecc.); strutture di accoglienza e protezione per persone fragili, senza dimora, donne vittime di violenza, anziani, disabili; uffici e sedi pubbliche o private, ambienti produttivi e commerciali, impianti sportivi, strutture culturali e ricreative. I servizi comprendono inoltre: pulizia vetri, sanificazione di bagni e cucine, lavaggio e trattamento pavimenti, gestione rifiuti e raccolta differenziata, utilizzo di macchinari professionali e detergenti certificati, nel rispetto delle normative ambientali e sanitarie vigenti.
Lo svolgimento di qualsiasi altra attività di servizi (pulizia, disinfestazione e sanificazione, ristoro, amministrazione) ove necessarie ed ausiliarie alle attività sopra descritte inerenti l'oggetto sociale.
La cooperativa potrà inoltre svolgere servizi di pulizia ordinaria e straordinaria, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione ambientale, sia in ambito civile che industriale, in conformità a quanto previsto dalla Legge 82/1994 e dal D.M. 274/1997.
Servizio mensa e punti ristoro:
- Progettazione, apertura e gestione di mense e punti ristoro, sia in strutture interne che esterne, per conto di Enti pubblici, privati, aziende, istituzioni scolastiche, strutture sanitarie e centri di accoglienza.
L'attività include:
i) Produzione e distribuzione di pasti equilibrati, con attenzione a diete speciali (allergie, intolleranze, esigenze culturali/religiose);
ii) Gestione completa del ciclo alimentare: approvvigionamento materie prime, stoccaggio, preparazione, cottura, somministrazione e trasporto pasti, nel rigoroso rispetto delle normative igienico-sanitarie (Reg. CE 852/2004, D.Lgs. 193/2007, protocolli HACCP);
iii) Apertura di nuovi spazi ristoro in contesti socio-educativi, lavorativi o di pubblica

utilità, previa autorizzazione degli organi competenti (ASL, Comuni, SUAP);Servizi accessori: catering per eventi, banqueting, fornitura pasti per emergenze sociali o calamità naturali;
iv) Sostenibilità: riduzione sprechi alimentari, utilizzo di packaging eco-compatibile, filiera corta e prodotti a km zero; formazione del personale secondo le direttive del D.Lgs. 81/2008 (sicurezza sul lavoro) e accreditamento obbligatorio per addetti alla manipolazione alimentare (ex art. 124 del D.Lgs. 159/2016);
v) Collaborazioni con nutrizionisti e dietisti per piani alimentari personalizzati, in linea con le Linee Guida del Ministero della Salute; Monitoraggio qualità tramite analisi microbiologiche periodiche e tracciabilità completa delle materie prime.
La Cooperativa, inoltre, si propone di svolgere in modo organizzato e senza scopo di lucro qualsiasi attività finalizzata alla qualificazione morale, culturale, professionale e materiale nonché all'inserimento sociale di chiunque, trovandosi in stato di bisogno, handicap o emarginazione, in qualsiasi forma chieda di usufruirne. Ciò attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi che a qualsiasi titolo, professionale, di volontariato o quali utenti, partecipino nelle diverse forme consentite dalla legge, all'attività della cooperativa.
Per lo svolgimento di attività mediche o paramediche, la società si avvarrà esclusivamente di medici, paramedici o altri soggetti titolari dei necessari requisiti professionali iscritti nei relativi albi ed ordini professionali previsti dalla legge.
In ogni caso le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate a soggetti iscritti in appositi albi o elenchi professionali. Agli effetti fissati, la Cooperativa è ONLUS di diritto, in conformità a quanto previsto dal D.L.gs 4 dicembre 1997 n. 460.
La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile. La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché a titolo di indicazione esemplificativa:
1) Assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in società di capitali che svolgano attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, partecipazioni strettamente finalizzate e quindi necessarie ed utili al raggiungimento degli scopi sociali con tassativa esclusione di qualsiasi attività di collocamento;
2) Concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli Enti cui la Cooperativa aderisce nonché a favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle Leggi vigenti, ad esclusione dell'attività finanziaria nei confronti del pubblico;
3) Favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei.
La Cooperativa potrà partecipare a gare di appalto, indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività sopra citate; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla Comunità Europea, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o Organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione. La Cooperativa può ricevere prestiti infruttiferi da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

La società cooperativa persegue finalità mutualistiche, mediante l'organizzazione del lavoro dei soci, anche attraverso convenzioni con Enti Locali o/e Nazionali, (Comuni, A.S.L., Comunità Montane, Province, Regioni, Ministero Interno ecc.), con Enti Pubblici, para pubblici, morali e privati, si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di persone handicappate e con ritardi di apprendimento ed, in generale, di soggetti anziani o svantaggiati (invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di istituti psichiatrici, in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in situazioni di difficoltà familiare, condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione prevista dagli artt.47,47 bis, 47 ter e 48 della legge 26.7.1975 n.154).
In relazione a ciò la Cooperativa può effettuare stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi: A) attività e servizi di riabilitazione; B) centri diurni e residenziali di accoglienza e di socializzazione; C) servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza a bambini, giovani ed anziani e comunque a tutti coloro che per ragioni sociale, economiche e sanitarie necessitano di aiuto e supporto; D) servizi socio-assistenziali regolamentati dalla legge regionale N.22/86, dal DRP 4 novembre 2003 e dalla legge 328/2000; E) offrire le assistenze di cui sopra, incluso il disbrigo delle pratiche occorrenti, anche in caso di degenza presso gli ospedali, case di cura, di riposo, di rieducazione e di villeggiatura; F) attività di formazione; attività di mediazione familiare; attività di progettazione sociale; attività di consulenza socio-psicopedagogico; servizi di orientamento scolastico e professionale; gestione di servizi di mediazione familiare per le coppie in fase di separazione o separate che necessitano di luoghi protetti durante la visita dei figli non affidatari, ovvero in alto conflitto tra la coppia genitoriale; G) il trasporto per conto proprio o per conto di enti pubblici di inabili adulti, anziani, minori o handicappati per la frequenza da parte di questi ultimi di scuole di ogni ordine e grado; H) corsi di formazione ed aggiornamento professionale per i propri soci e per non soci per il reinserimento dei soggetti anziani o svantaggiati, istituire o gestire università per la terza età e non ; I) realizzare, istituire e gestire tutte quelle strutture per anziani o ad uso polivalente previste dalla L.R.N.87/1981 e successive modifiche ed integrazioni nonché da tutte le altre leggi nazionali o comunitarie, centri educativo-riabilitativi a carattere ambulatoriale, comunità alloggio, case albergo e protette convenzionandosi con il S.S.N.o con enti privati; J) gestire per conto di enti pubblici e privati o per conto proprio gite, soggiorni climatici per anziani, minori, handicappati, colonie estive in zone marine o montane; K) attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno; L) attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti; M) creare una rete di servizi per il sostegno economico, sociale e psico-pedagogico, anche in forma domiciliare alle famiglie per aiutare la permanenza nell'ambito domestico del portatore di handicap che richiede sorveglianza continua e cure particolari; N) sviluppare tra i soci lo spirito di collaborazione e di solidarietà rafforzando i legami di amici- zia tra i soci ed i loro familiari mediante l'organizzazione di iniziative culturali e sociali a servizio della comunità locale e del quartiere; O)promuovere e gestire circoli culturali, centri sociali, librerie, sale di lettura, convegni per favorire il dialogo culturale la responsabile partecipazione alla

vita sociale; P) organizzare corsi polivalenti di aggiornamento e di formazione di docenti finalizzati all'insegnamento ai portatori di handicap; Q) la fornitura di servizi di baby-sitter e di nursery avvalendosi di puericultrici ed assistenti all'infanzia; R) la fornitura di clowns di corsia, la cooperativa si propone, inoltre, di operare nell'ambito della formazione professionale e nella gestione di centri educativi sociali polivalenti, in particolare di: 1)promuovere, organizzare e gestire corsi professionali di formazione, aggiornamento e qualificazione e riqualificazione nei vari settori di intervento del mondo del lavoro e dell'economia, nonché dei servizi ausiliari di collegamento ad esso; 2) realizzare e gestire attività di addestramento, formazione, istruzione, qualificazione e perfezionamento previste dalle leggi nazionali e regionali e dalle direttive comunitarie, con particolare riguardo ai giovani, usufruendo a tal fine, di finanziamenti da parte dello Stato , della Regione o della comunità europea; 3) promuovere, organizzare e gestire conferenze, seminari, convegni di studio, tavole rotonde, nonché organizzare stages, visite in aziende, industrie, ecc. coinvolgendo anche il mondo della scuola e consentendo il rapporto organizzato tra la scuola di ogni ordine e grado ed il territorio.
Inoltre la cooperativa sociale potrà svolgere le seguenti attività:
- Interventi di Prevenzione e contrasto alla violenza di genere.
- Gestione di Case di Accoglienza ad indirizzo segreto e strutture di ospitalità in emergenza per donne vittime di violenza;
- Gestione di sportelli di ascolto per donne vittime di violenza;
- Servizi e interventi per contrastare la discriminazione;
- Interventi e servizi per le vittime di violenza e torture;
- Gestione di strutture ad alta specializzazione per le categorie vulnerabili, minori e adulti;
- Gestione di centri governativi per immigrati di 1° e 2° accoglienza;
- Gestione di strutture SPRAR;
- Assistenza e servizi ai MSNA;
- Servizi di formazione linguistiche per migranti Per il conseguimento dell'oggetto sociale la cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati, stipulando convenzioni con personale specializzato qualora non ve ne sia tra i soci; potrà infine compiere ogni azione e scegliere ogni attività utile al raggiungimento degli scopi sociali e, pertanto, potrà consociarsi ad altre cooperative e potrà aderire ad associazioni riconosciute di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, a consorzi ed altri organismi economici, sociali e di lavoro, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale, finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi enunciati comunque, sia direttamente sia indirettamente, attinenti ai medesimi, acquistare, vendere, prendere in affitto attrezzature, locali ed accettare lasciti e donazioni. Inoltre la cooperati va potrà chiedere ed utilizzare tutte le provvidenze previste dalle leggi emanate ed emanande da parte della regione, del Parlamento Nazionale e del Parlamento Europeo.
Potrà, infine, compiere tutte operazioni che si renderanno necessarie e a solo a titolo esemplificativo: assumere intere assenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale; dare adesione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative. Potrà istituire e gestire anche ambulatori, mense, comunità alloggio,

case albergo, case protette, comunità di tipo familiare, centri diurni, centri ricreativi, e sociali; gestire o partecipare nella gestione di scuole materne, asili nido, micro nidi, spazio giochi per bambini, doposcuola, refezione e mensa, anche collaborando con enti locali ed équipe di esperti per l'applicazione di tecniche psicopedagogiche moderne.
Inoltre potrà istituire e gestire attività di formazione e aggiornamento professionale per i propri soci, nel settore socio sanitario, promuovere dibattiti, studi, ricerche utili allo scopo. In particolare la cooperativa si propone di:
- Offrire tramite i soci, assistenza ed orientamento, anche a domicilio, a bambini, giovani e anziani e comunque a tutti coloro che per ragioni sociali, economiche e sanitarie necessitano di aiuto e supporto, al fine di prevenire fenomeni di emarginazione ed alienazione e devianza, in stretta collaborazione con le famiglie dei medesimi;
- Offrire le assistenze di cui sopra anche in caso di degenza presso gli ospedali, case di cura, di riposo, di rieducazione e di villeggiatura assistendo tali soggetti anche a domicilio dopo la dismissione dai nosocomi.
La Cooperativa può prendere in gestione diretta o collaborare alla gestione di colonie estive, campeggi, pensioni ad esclusivo favore dei soggetti di cui sopra e dell'oggetto sociale.
La Cooperativa può gestire ed attuare corsi di Formazione professionale per il reinserimento degli emarginati, alcoolisti, tossicodipendenti, handicappati, spastici e anziani istituire e gestire università per la terza età.
Organizzare e gestire un consultorio familiare, segretariato sociale, centri per ginnastica medica e di avviamento allo sport, centri educativi, formativi, centri per il dopolavoro e tele radio diffusioni, circoli culturali, edicole, cartolibrerie, sale di lettura, sale per cineforum, convegni per favorire il dialogo culturale e la responsabile partecipazione alla vita sociale.
Promuovere e gestire circoli culturali, centri sociali, librerie, sale di lettura, convegni per favorire il dialogo culturale e la responsabile partecipazione alla vita sociale;
Prendere in gestione diretta o collaborare alla gestione di colonie estive, campeggi, pensioni ad esclusivo favore dei soggetti di cui sopra.
Per gli immigrati ed extracomunitari la cooperativa si propone di: creare e gestire strutture per l'accoglienza fino alla loro definitiva sistemazione; creare corsi di formazione professionale per gli immigrati, per il personale addetto e per i giovani da inserire nel settore; attivazione di reti di collegamento con strutture simili presenti nel territorio dell'Unione Europea; servizi bibliotecari e culturali per extracomunitari; servizi di prima alfabetizzazione, formazione culturale e linguistica (italiana ed europea; servizio di assistenza didattica, orientamento al lavoro; servizi socio-assistenziali-sanitari; attività culturali, sportive, ricreative ed in genere tutti servizi e le iniziative previste dalla Legge 6 marzo 1998 n. 40 e dal T.U. 25 luglio 1998 n.286 ed eventuali integrazioni e modifiche a favore di immigrati extracomunitari.
Inoltre la Cooperativa potrà chiedere ed utilizzare tutte le provvidenze previste dalle Leggi emanate ed emanante da parte della Regione, del parlamento nazionale e del Parlamento europeo. La Cooperativa potrà esplicare quanto altro previsto dalle leggi sotto elencate con eventuali modifiche sia delle Leggi Regionali, Nazionali e Comunitarie. Inoltre la Cooperativa potrà svolgere tutte le attività previste dalle Leggi regionali, nazionali e comunitarie, emanate od emanante nell'ambito della cooperazione di solidarietà sociale che di servizi socialmente utili.
La Cooperativa potrà aderire a società e consorzi Enti in qualsiasi forma avente

finalità analoghe comunque congruenti.
La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali utilizzando ogni agevolazione, contributi e finanziamenti di enti pubblici previsti dalle leggi e provvedimenti comunitari, nazionali, regionali, provinciali e comunali.
I soci possono effettuare versamenti a fondo perduto, in conto capitale o finalizzati alla copertura di perdite di esercizio. La Cooperativa può ricevere prestiti infruttiferi da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, per fronteggiare temporanee esigenze di liquidità secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.
La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

TITOLO III

Art.5 (SOCI)

Il numero dei soci è limitato, ma non inferiore al minimo né superiore al massimo stabilito dalla legge.
Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della società cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali. La responsabilità del socio per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle azioni sottoscritte. Inoltre possono diventare soci tutti coloro che siano nelle condizioni di concorrere, in qualunque modo, alla realizzazione degli scopi sociali. Possono essere soci esclusivamente persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:
a) soci" cooperatori" che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura ed entità o che godono a vario titolo dei servizi sociosanitari ed educativi prestati dalla cooperativa;
b) soci "volontari" i quali prestano gratuitamente la loro at-tività la quale risulta essere regolata da quanto disposto dall'art. 2 della Legge 8.11.1991 n. 381. I soci volontari vengono iscritti in una apposita sezione del libro soci ed il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci
c) soci sovventori, purché persone fisiche, come previsti dal-la legge 31.1.1992 n.59, art. 4. I voti attribuiti ai soci sovventori non possono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.
E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'Ente, nella percentuale stabilita dalla legge.
Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:
l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale;
l'indicazione della effettiva attività svolta, della condi-zione professionale, delle specifiche competenze possedute;
la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
il numero delle azioni che si propone di sottoscrivere. L'ammontare dell' azione dovrà comunque non essere inferiore né superiore al limite minimo e massimo

fissati dalla legge;
la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
la dichiarazione di accettazione della clausola compromis-soria di cui all'articolo 29 del presente statuto.
L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo art. 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale sociale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.
Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione – anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al precedente articolo 6 - determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, l'organo amministrativo deve rigettare la domanda di ammissione oppure convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.
In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci dopo che l'assemblea straordinaria abbia proceduto alla modificazione dello statuto.
In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.
Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.
L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7 (Obblighi del socio) I soci sono obbligati:
a) al versamento:
- dell' azione sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 18;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.
I soci sono obbligati a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa , come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.
E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplichino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell'organo amministrativo.

Art. 8 (Diritti dei soci)
I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio) La qualità di socio si perde: per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-mento degli scopi sociali; c) il cui rapporto di lavoro – subordinato, autonomo, o di altra natura sia cessato per qualsiasi motivo. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società cooperativa. Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Qualora i presupposti del recesso non sussistano, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 29. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavo-rativa dedotta nel contratto sociale;

che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;

che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versa-mento delle azioni sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-bilità previste dall'art. 5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione del consiglio di amministrazione;

che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;

che venga condannato con sentenza penale irrevocabile; che senza giustificato motivo non partecipi per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;

che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno dei redditi dei lavoratori;

che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;

che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 8, senza la previa autorizzazione dell'organo amministrativo;

che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla cooperativa;

che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli;

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 29.
L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.

Art. 12 (Liquidazione)

I soci receduti o esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato , la cui liquidazione – eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.
Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 13 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.
Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.
Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.
In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.
Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 12.

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della azione versata entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.
Le azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione dell'organo amministrativo al fondo di riserva legale.

TITOLO IV

Trattamento normativo ed economico dei soci lavoratori

Art. 15 Trattamento normativo ed economico dei soci lavoratori I soci hanno diritto alla remunerazione del lavoro o della prestazione erogata a favore della cooperativa.
Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi. In particolare, per i soci lavoratori inquadrati con rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama, i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo conto della quantità e qualità del lavoro prestato. Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiori ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe. Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire

le misure da adottare per farvi fronte. La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.
In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, l'organo amministrativo potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio.
L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.

TITOLO V

Art. 16 (Strumenti finanziari)

Fermo restando le disposizioni di cui ai titoli III e IV del presente statuto, la Cooperativa può emettere[1], ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile, strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi secondo le norme di legge, da offrire in sottoscrizione ai soci o a terzi.

TITOLO VI
PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 17 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della cooperativa è costituito:
a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: da azioni, ciascuna di valore nominale di euro 100,00 (cento virgola zero zero) e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge , detenute dai soci cooperatori;
b. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 19 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
c. dalla riserva straordinaria;
d. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte. Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.
Conservano in ogni caso il carattere di indivisibilità le riserve accantonate a tal fine dalla cooperativa nel regime previgente e nel rispetto dell'articolo 26 del DLCPS 14 dicembre 1947 n. 1577 del Titolo III del DPR 29 settembre 1973 , n. 601, e dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977 , n.904.

Articolo 18 (Caratteristiche delle azioni)

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.
Il socio che intenda trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera azione detenuta dal socio.
Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5. In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali.

Art. 19 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.
Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.
L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:
a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59 , nella misura del 3% (tre percento);
c) al fondo di riserva indivisibile di cui all'art.12 l.904/1977.

TITOLO VII
RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 20 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
Sono di competenza dell'assemblea ordinaria:
1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la ripartizione degli utili;
approva il bilancio sociale, se ed in quanto la redazione, il deposito e la pubblicazione dello stesso siano obbligatori per legge.
2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale se necessario o in alternativa il Revisore Contabile;
4) approva i regolamenti previsti dal presente statuto;
5) delibera l'eventuale erogazione di trattamenti economici ulteriori ai sensi dell'articolo 3 , comma 2 , della legge 3 aprile 2001, n. 142;
6) delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, un piano di avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della cooperativa;
7) delibera all'occorrenza un piano di crisi aziendale con le relative forme di apporto, anche economico, dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità.
Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:
8) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
9) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
10) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione
11) le modificazioni dell'atto costitutivo.
Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare.

Art. 21 (Assemblea)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale o mediante mezzi di telecomunicazione, (posta elettronica o fax) .almeno otto giorni prima dell'adunanza; l'ordine del giorno dovrà prevedere, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

L'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.
In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi o il revisore unico , se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
Comunque, l'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

Art. 22 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.
In seconda convocazione l'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.
L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei casi previsti dai numeri 5, con riferimento all'assemblea ordinaria, e 8, 9 e 11 con riferimento all'assemblea straordinaria, del precedente articolo 20, per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

Art. 23 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.
Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Art. 24 (Diritto di voto in assemblea)

Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci cooperatori e sovventori che risultano iscritti da almeno novanta (n.90) giorni e che non siano in mora con il pagamento delle azioni nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 2538 c.c. comma 1.
Ogni socio cooperatore e sovventore ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'importo della azione posseduta nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 19 del presente statuto.
L'associazione nazionale di categoria, le organizzazioni cooperative provinciali e regionali cui la cooperativa aderisce, potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto.

Art. 25 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea, tanto in sede straordinaria che ordinaria, è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.
Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.
Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario.
Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto dal notaio. Esso dovrà essere trascritto nel libro delle assemblee.

Art. 26 (Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri variabile da

3 (tre) a 5 (cinque) eletti dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il numero. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente. Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.
L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità: non essere interdetto, inabilitato o fallito, non essere stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
L'amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta trai soci cooperatori.
L'assunzione della carica di amministratore da parte di soggetti non soci, richiede il possesso dei requisiti di professionalità ed indipendenza:
Gli amministratori durano in carica per un triennio e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
Gli amministratori sono rieleggibili.
La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.
Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina ,il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri il presidente ed il vice presidente.
Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.
Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori. La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.
Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi , se nominati.
Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.
Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.
Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori. Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.
Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società. Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio,

sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. La rappresentanza e la firma sociale spetta al presidente del consiglio di amministrazione.
In sua comprovata assenza o impedimento la rappresentanza e la firma sociale sono trasferite al vice presidente.
Il presidente è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati , pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo , rilasciandone liberatorie quietanze.
Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.
Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare i propri poteri in tutto o in parte, al vice presidente od a un membro del consiglio, nonché con speciale procura, ad impiegati della società.
In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.
2386 del codice civile**.**
Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.
In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale o del Revisore Contabile, se nominati, i quali possono compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale o del Revisore Contabile, se nominato.

Art. 27 (Controllo contabile)

1. Salvo i casi di nomina obbligatoria del collegio sindacale, il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile scelto tra gli iscritti negli Albi individuati dal
D.M.Giustizia 29.12.2004 n.320.
L'incarico di controllo contabile è conferito dall'assemblea, determina il compenso spettante al revisore per l'intera durata dell'incarico. L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.
Il revisore incaricato del controllo contabile:
1.verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
2.verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
3.esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.

Art.28 – (Controllo dei soci)

I soci hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione, il tutto come indicato dall'articolo 2545 bis

c.c..

TITOLO VIII
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 29

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri e scegliendoli preferibilmente fra i soci.

Art. 30 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, il patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale versato ed i dividendi eventualmente maturati , deve essere devoluto al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO IX

Art. 31 (Regolamento sociale)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea e dovrà riportare il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta di tutti gli iscritti nel libro soci alla data di convocazione dell'assemblea.

TITOLO X
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art.32

Per quanto non regolato dallo statuto e dal regolamento sociale valgono le disposizioni legislative sulle **società per azioni** rette con i principi della mutualità e qualora compatibili le norme sulle società per azioni, prevedendo l'applicazione delle norme delle società a responsabilità limitata nel caso in cui ci sia un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo patrimoniale non superiore a un milione di euro (art.2519 2°comma c.c).

Copia su supporto informatico conforme al documento originale cartaceo, ai sensi dell'art. 22 - comma 2 - del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso Registro Imprese.
In esenzione dall'Imposta di Bollo.

Canicattì li 22/04/2025
F.to Dott. Crescimanno Giuseppe Notaio - Sigillo